



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
**0007712 - 01/08/2012 - USCITA**  
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, **31 LUG. 2012**

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Prato**  
**Via Tacca, 29**  
**59100 PRATO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 169/2012\_Tirocinio*

In relazione al quesito formulato in data 26 giugno 2012 con il quale si chiede se può essere accolta una domanda di cancellazione dal registro del tirocinio presentata da un tirocinante iscrittosi anteriormente al 24 gennaio 2012 e successivamente deliberarne una nuova iscrizione, si osserva quanto segue.

Il quesito probabilmente trae origine dal vecchio orientamento del Ministero della Giustizia (vedi informativa n. 45 del 23 maggio 2012) con il quale veniva affermata l'impossibilità dell'applicazione delle disposizioni del D.L. 24 gennaio 2012 che prevedono la durata di 18 mesi del tirocinio ai tirocini iniziati anteriormente al 24 gennaio 2012.

Con circolare del 4 luglio 2012 lo stesso Ministero della Giustizia, cambiando radicalmente orientamento rispetto a quanto in precedenza affermato, ha ritenuto che la durata di 18 mesi del tirocinio può trovare applicazione anche alle situazioni in essere alla data del 24 gennaio 2012. In considerazione di ciò, il Consiglio Nazionale (informativa n. 61 del 27 luglio scorso) ha accolto l'orientamento del Ministero in riferimento a coloro che *ante* 24 gennaio 2012 hanno iniziato il tirocinio nella sezione "tirocinanti esperti contabili" essendo già in possesso della laurea triennale (tirocinio sez. B) ed a coloro che hanno iniziato il tirocinio nella sezione "tirocinanti commercialisti" essendo già in possesso della laurea specialistica/magistrale o di una laurea quadriennale rilasciata dalle Facoltà di Economia. A costoro potrà essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio al compimento del diciottesimo mese di pratica.

Del tutto insolute sono rimaste, invece, le questioni relative al tirocinio contestuale agli studi in convenzione.

Ciò premesso, prescindendo dalla questione specifica legata all'individuazione dei tirocini ai quali si applica la durata dei 18 mesi e per quanto in generale riguarda la possibilità per il tirocinante di cancellarsi e reinscrivere nel registro, si osserva che questi ha il pieno diritto di interrompere in qualsiasi

momento il tirocinio che sta svolgendo<sup>1</sup>. Parimenti, egli ha anche il diritto di chiedere nuovamente di essere iscritto nel registro per iniziare *ex novo* il tirocinio, purché l'istanza di iscrizione sia successiva alla cancellazione dal registro stesso, in quanto non è logicamente e giuridicamente possibile ipotizzare la coesistenza di una procedura di cancellazione con una di iscrizione nel registro medesimo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione



---

<sup>1</sup> L'accoglimento della richiesta di cancellazione determina l'interruzione del tirocinio con conseguente perdita del periodo già svolto.